



## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE**

### **ART. 1: ACCESSO AL CIRCOLO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE**

L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci e loro invitati, ai dirigenti del C.O.N.I., della F.I.T., ai soci di altri Circoli con i quali vigano accordi di reciprocità, nonché alle persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi di gare o altre manifestazioni aperte al pubblico.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta di un Socio onorario, ordinario, frequentatore e/o aggregato, può rilasciare inviti a frequentare il Circolo. Il Socio può usufruire di tale facoltà (ad eccezione della piscina e della palestra, il cui accesso è disciplinato dagli appositi Regolamenti interni) per un numero massimo di dieci volte in un anno solare, corrispondendo al Circolo il contributo che verrà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per periodi di tempo limitati (comunque non superiori ad un anno) per motivate ragioni di utilità sociale ovvero per esigenze sportive, può rilasciare inviti alla frequentazione del Circolo, ovvero consentire l'utilizzazione delle attrezzature sportive a giocatori di categorie di eccellenza di altri Circoli italiani e/o esteri.

Il Consiglio Direttivo può stipulare, con altri Circoli italiani e/o esteri, convenzioni – che abbiano carattere di reciprocità ovvero accordi di gemellaggio - al fine di consentire la frequentazione da parte dei rispettivi Soci.

I Soci Frequentatori, corrispondendo al Circolo il contributo che verrà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo, possono utilizzare le strutture sportive del Circolo diverse dalla palestra e dalla piscina per un numero massimo di dieci volte nell'arco di un anno solare. Usufruiscono di tale facoltà anche se assenti, ai sensi dell'art. 8, penultimo comma dello Statuto.

### **ART. 2: ASPIRANTI SOCI – FREQUENTAZIONE PROVVISORIA**

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, controfirmata da due Soci presentatori, ordinari e/o frequentatori e/o aggregati e/o onorari, iscritti al Circolo da almeno due anni e si perfeziona con l'accettazione del Consiglio Direttivo, dopo il voto favorevole espresso dalla Commissione per l'ammissione dei Soci di cui all'art. 24 dello Statuto.

Il Presidente della Commissione per l'ammissione dei Soci di cui all'art. 24 dello Statuto convoca i soci presentatori e gli aspiranti soci che hanno presentato domanda per un incontro conoscitivo con almeno due componenti della Commissione stessa. Successivamente a tale incontro la Commissione può ammettere gli aspiranti, su loro richiesta e previa affissione nelle bacheche, a frequentare il Circolo per un periodo di prova, a fini conoscitivi, di un mese, prorogabile per giustificati motivi, fino ad un massimo di due.

### **ART. 3: ESITO DELLA VOTAZIONE PER L'AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI SOCI**

Il Presidente della Commissione redige processo verbale sull'apposito albo il risultato finale della votazione per l'ammissione di un aspirante Socio sottoscrivendolo congiuntamente a due componenti della Commissione.

Il Presidente della Commissione, dopo la votazione, procede alla distruzione delle schede e/o dell'altro materiale cartaceo, ovvero alla cancellazione dei dati informatici espressione della volontà espressa dai singoli componenti della Commissione e provvede alla formale comunicazione dell'esito della votazione al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 3 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, adottato il provvedimento di ammissione, conferisce mandato al Segretario Generale di comunicare al corpo sociale l'elenco dei nuovi Soci ammessi.

Una volta deliberata l'ammissione, le quote e i contributi di cui all'art. 10 dello Statuto dovranno essere versati entro trenta giorni dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo, a pena di decadenza.

### **ART. 4: ASSENZA DEI SOCI**

I Soci che usufruiscano della facoltà di cui all'art. 8 dello Statuto, sono tenuti al pagamento della quota associativa per la frequentazione del Circolo in misura pari ad 1/5 (un quinto) rispetto alla quota prevista per la categoria di appartenenza. Qualora il rientro nella originaria categoria di appartenenza abbia luogo prima della scadenza di dodici mesi, è dovuto il pagamento delle quote relative al periodo di assenza ma in misura comunque non superiore ad un semestre.

I Soci assenti possono frequentare il Circolo per non più di 20 giorni complessivi nel corso di ciascun anno solare, in ragione di uno o più giorni consecutivi, previa comunicazione alla Segreteria con almeno un giorno di anticipo e non possono usufruire di inviti da parte degli altri Soci. Ulteriori accessi al Circolo a qualsiasi titolo, oltre i periodi consentiti e non preventivamente autorizzati potranno comportare la decadenza dalla qualifica di Socio assente e la conseguente reintegrazione nella originaria categoria di appartenenza, con le conseguenze di cui al comma che precede.

È fatto obbligo al Socio assente di fare annotare la sua presenza all'atto dell'ingresso dal personale addetto alla portineria.

Fatto salvo il periodo di frequentazione anzidetto, il Socio assente può essere invitato da altro Socio esclusivamente al ristorante del Circolo per un massimo di 10 volte per anno.

#### **ART. 5: NUMERO MASSIMO DI SOCI, RIDUZIONE DELLA QUOTA DI AMMISSIONE**

La quota di ammissione per i Soci aggregati coniugi è ridotta del 25% (venticinque per cento).

La quota di ammissione per i Soci aggregati figli è ridotta del 70% (settanta per cento).

La quota di ammissione per i Soci aggregati allievi è ridotta del 25% (venticinque per cento).

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei Soci scenda al di sotto del numero di 1.300 (milletrecento), ha facoltà di deliberare la riduzione della quota di ammissione stabilita dalla Assemblea dei Soci, fino all'ammontare ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo stesso.

Le eventuali riduzioni delle quote di ammissione deliberate in conformità al precedente comma rimangono in vigore sino a quando il numero dei Soci non raggiunga nuovamente il numero di 1.300 (milletrecento).

#### **ART.6: DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento di attuazione ed i Regolamenti interni del Circolo, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo e le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- b) non svolgere attività partitica, sindacale, commerciale o professionale all'interno del Circolo;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati nel Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7: CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI**

Le convocazioni della Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, ai sensi dell'art. 15, comma 7 dello Statuto sono effettuate - con avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo, anche informatico ovvero con lettera raccomandata per i Soci che ne abbiano fatto richiesta e con oneri a loro carico, nonché affisso in apposita bacheca, presso la sede sociale - con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra idonea forma di pubblicità, e - in caso di urgenza - a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno sette giorni prima rispetto alla data della riunione.

#### **ART. 8: COMUNICAZIONI CON IL CIRCOLO**

I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo l'indirizzo a cui recapitare la corrispondenza, il numero di telefono (fisso e/o mobile) e l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni successiva variazione, al fine di consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione e convocazione elettronici, assumendo la relativa responsabilità di eventuali inconvenienti causati dal mancato o errato adempimento di tale dovere.

Le comunicazioni ai Soci da parte del Circolo, comprese le convocazioni degli Organi sociali e le comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica.

I Soci possono richiedere alla Segreteria del Circolo, motivando la richiesta, di ricevere le comunicazioni in forma cartacea, anche a mezzo di lettera raccomandata, accollandosi i relativi oneri.

#### **ART. 9: EREDI DEL SOCIO**

L'erede del Socio che intenda fruire del beneficio di cui all'art. 13 dello Statuto, deve comprovare la propria qualità di erede legittimo o testamentario.

In caso di morosità del proprio dante causa, l'erede del Socio è tenuto, contestualmente all'ammissione, al pagamento di quanto dovuto dal de cuius.

#### **ART. 10: PUBBLICITA' DELLE CANDIDATURE**

Il Segretario Generale del Circolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto provvede all'affissione dei nominativi dei candidati a Presidente del Circolo, dei candidati a componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti nonché alla pubblicazione dei medesimi nominativi nella sezione riservata del sito web del Circolo.

Il Segretario Generale dispone altresì uno spazio per l'affissione nelle bacheche di eventuali lettere di presentazione dei candidati alle cariche sociali.

#### **ART. 11: VOTAZIONI IN ASSEMBLEA**

Le votazioni possono essere effettuate per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale ovvero a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso, quando ne facciano richiesta almeno 40 Soci, salvo per le elezioni alle cariche sociali, che devono essere sempre effettuate a scrutinio segreto.

Le votazioni possono essere effettuate anche mediante l'uso di dispositivo elettronico, quando ne facciano richiesta almeno 60 Soci, in tempi congrui antecedenti all'assemblea che consentano di valutarne la praticabilità, in senso economico e tecnico, da parte del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12: VOTAZIONE PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI**

Le operazioni di voto per le elezioni alla carica di Presidente del Circolo, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri sono effettuate, a scrutinio segreto ed alla presenza di almeno due scrutatori (di cui uno con funzioni di Presidente del seggio), per garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

Le urne per le votazioni (fisiche o virtuali, in caso di adozione di sistemi informatici) vengono aperte, per provvedersi tempestivamente allo scrutinio, al termine delle votazioni stesse e restano aperte per tre giorni consecutivi. La chiusura e l'apertura delle urne (fisica o virtuale) viene effettuata dal Segretario Generale del Circolo e da almeno due scrutatori.

Per le votazioni vengono predisposte specifiche schede per ciascuna carica:

- Scheda per l'elezione del Presidente del Circolo;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri, con l'indicazione dei nominativi dei candidati e con eventuale indicazione della qualifica di avvocato, notaio o magistrato.

Le schede devono essere di colore diverso per essere facilmente riconoscibili.

Le operazioni di voto sono espletate di persona da ciascun Socio avente diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. I Soci votanti, prima di inserire le schede nelle relative urne, devono apporre la firma accanto al loro nominativo inserito nell'elenco dei Soci aventi diritto al voto, che, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, viene collocato nel luogo delle votazioni.

Il risultato dello scrutinio viene affisso nella bacheca sociale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario Generale del Circolo e da almeno due scrutatori, e pubblicato sul sito web del Circolo.

Le schede per le votazioni sono conservate per i 60 giorni successivi a quello di apertura dell'Assemblea elettiva e, quindi, distrutte.

#### **ART. 13: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE SOCIALI ED AGEVOLAZIONI**

I ratei della quota sociale stabiliti dalla Assemblea dei Soci devono essere corrisposti in bimestri anticipati non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio di ciascun bimestre, incorrendo altrimenti nell'addebito di un interesse di mora, nella misura indicata dal Consiglio Direttivo e nei limiti stabiliti dalla legge.

I contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci devono essere versati nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I Soci frequentatori sono tenuti al pagamento dei ratei della quota sociale ridotti del 30% (trenta per cento).

I Soci assenti sono tenuti al pagamento dei ratei della quota sociale nella misura di 1/5 (un quinto). (Cfr. art. 4, 1° comma).

I Soci aggregati di cui all'art. 7 lett. b) e c) dello Statuto fino al compimento del 30° (trentesimo) anno di età sono tenuti al pagamento della quota di ammissione nonché dei ratei della quota sociale ordinaria e dei contributi straordinari nella misura indicata dal Consiglio Direttivo.

I Soci che, al compimento dei 75 anni, abbiano corrisposto le quote associative ed i contributi straordinari per almeno 40 (quaranta) anni, con carattere continuativo, usufruiscono di una riduzione del 50%, delle quote sociali della categoria di appartenenza (Socio Ordinario o Socio Frequentatore). Al compimento di 80 anni, se hanno corrisposto le quote associative per almeno 50 anni, sono esentati anche dal pagamento dei contributi straordinari e le quote sociali sono ridotte del 60%. Usufruiscono della riduzione delle quote sociali del 60% e dell'esenzione dal pagamento dei contributi straordinari anche i Soci che abbiano compiuto 85 anni ed abbiano corrisposto le quote associative per almeno 40 (quaranta) anni.

Tali agevolazioni non sono cumulabili tra di loro o con eventuali altre agevolazioni.

#### **ART. 14: PROCEDURA IN CASO DI MOROSITA'**

Il Socio che, trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del pagamento del rateo della quota associativa di frequentazione e dei contributi straordinari (nonché dei servizi effettuati dal Circolo per suo conto), non abbia soddisfatto il suo debito verso il Circolo, è invitato dal Consigliere Tesoriere a regolarizzare la sua posizione debitoria, con lettera inviata all'indirizzo di posta elettronica, qualora il Socio lo abbia comunicato al Circolo, ovvero con lettera raccomandata.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, il Socio è nuovamente invitato dal Consigliere Tesoriere, con le modalità predette, al pagamento di quanto dovuto.

Dopo ulteriori 15 giorni senza che il debito sia stato saldato, il nome del Socio moroso viene affisso per 7 giorni nelle bacheche del Circolo; persistendo la morosità, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alla scadenza di detto termine, dispone l'inibizione dalla frequentazione del Circolo sino a quando la morosità non sia stata sanata.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dal provvedimento di inibizione, il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, dispone in ordine alla radiazione del Socio, ai sensi dell'art. 9, lettera b dello Statuto.

Il ritardo sistematico nei pagamenti può comportare l'applicazione del provvedimento di radiazione.

#### **ART. 15: CONVOCAZIONE PER PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il Socio che è convocato dinanzi al Collegio dei Probiviri, ha l'obbligo di presentarsi o di giustificare tempestivamente per iscritto presso la Segreteria del Circolo l'impossibilità di aderire alla convocazione.

Il Collegio dei Probiviri deve dare comunicazione preventiva, a mezzo e-mail o mediante altre modalità di comunicazione, inclusa la consegna diretta, al Socio interessato dell'inizio del procedimento nei suoi confronti ed invitarlo ad esporre le sue osservazioni e difese, in conformità di quanto dispone l'art 23 comma 4 dello Statuto.

#### **ART. 16: SANZIONI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto, consistono nella:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) radiazione.

L'ammonizione e la censura sono deliberate insindacabilmente dal Collegio dei Probiviri.

Contro i provvedimenti di sospensione e di radiazione è ammesso il ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 28 dello Statuto.

#### **ART. 17: AMMONIZIONE E CENSURA**

L'ammonizione viene comminata per infrazioni di lieve entità.

La censura viene inflitta per comportamenti disdicevoli di relativa gravità e può essere accompagnata da provvedimenti limitativi dell'uso di talune strutture del Circolo.

La reiterazione di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l'irrogazione della sospensione.

#### **ART. 18: SOSPENSIONE**

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ad 1 (uno) anno.

Al Socio nei confronti del quale venga irrogato un provvedimento disciplinare di squalifica da parte degli organi della F.I.T., viene automaticamente comminata la sospensione dalla frequentazione del Circolo per un periodo di tempo corrispondente, con riserva di adottare provvedimenti più gravi.

La sanzione disciplinare della sospensione può essere, altresì, disposta qualora un Socio sia sottoposto a procedimento penale per reati che, a giudizio del Collegio dei Probiviri, siano da considerare di particolare gravità.

#### **ART. 19: RADIAZIONE**

La radiazione può essere disposta nei casi previsti dall'art. 9, lett. b e c, dello Statuto e, per quanto riguarda la morosità, dopo l'espletamento della procedura di cui al precedente art. 14.

Il provvedimento di radiazione può essere comunicato alla F.I.T.

#### **ART. 20: PRONUNCIA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio regola lo svolgimento del giudizio libero garantendo il diritto di difesa, conformemente a quanto dispone l'art. 23, comma 4, dello Statuto.

Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga che la condotta oggetto del suo esame possa comportare l'irrogazione della sanzione della radiazione ovvero della sospensione deve preventivamente consentire al Socio interessato il deposito di memorie e documenti, i quali sono conservati agli atti del Circolo per l'eventuale ricorso al Collegio arbitrale previsto dall'art. 28, comma 3 dello Statuto.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri su ogni questione sulla quale sia chiamato a pronunciarsi deve essere trascritta nell'apposito registro e comunicata al Segretario Generale entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza. Il predetto termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 30 giorni qualora esigenze di istruttoria lo rendano necessario, dandone comunicazione al Segretario Generale ed alle parti interessate.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono constare di un dispositivo e di una motivazione, sia pure succinta ai sensi dell'articolo 23 comma 6 dello Statuto.

Il dispositivo e la relativa motivazione sono portati a conoscenza delle parti interessate, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri e sono resi pubblici a cura del Segretario Generale mediante affissione nelle bacheche.

La motivazione del provvedimento deve sempre essere portata a conoscenza delle parti interessate a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri e può essere resa pubblica su richiesta motivata da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. Nel caso di provvedimento di radiazione la motivazione deve essere resa pubblica.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri si avvale del personale della Segreteria del Circolo per le comunicazioni di cui sopra.

#### **ART. 21: INVITI**

Gli inviti da parte dei Soci, previsti dall'art. 11 dello Statuto, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.

- a) – Gli inviti per giocare a tennis, a padel, a calcetto, a pallavolo/pallacanestro ed a frequentare la palestra devono sempre essere preventivamente richiesti alla Segreteria, allo scopo di contenere il numero delle persone giornalmente invitate, e devono essere autorizzati da uno dei componenti del Consiglio Direttivo, diverso dal Socio invitante.  
Tali inviti sono, di regola, limitati alle sole mattinate ma con l'esclusione del sabato e dei giorni festivi e con la possibilità di deroga ove non sussistano particolari ragioni contrarie. La stessa persona non può essere invitata per più di dieci giorni nel corso dell'anno, fatta eccezione per i coniugi ed i figli di Socio, che possono essere invitati per venti giorni non consecutivi nell'arco di ciascun anno.
- b) – Gli inviti al ristorante od al bar non sono soggetti ad autorizzazione, salvo quanto previsto alla successiva lettera c).
- c) – Al Socio invitante è fatto obbligo di trascrivere, in modo leggibile, nell'apposito registro invitati tenuto presso la Club House, a fianco del proprio nome, quello dell'invitato. Qualora l'invitato trovi ingresso al Circolo separatamente dal Socio, quest'ultimo avrà cura di preavvertire il personale addetto alla guardiana od alla portineria, fornendone il nominativo. In quest'ultimo caso, l'invitato al momento dell'ingresso, è tenuto a compilare il registro e ad apporre sul registro anzidetto la propria firma.

Nel caso di riunioni conviviali con rilevante numero di partecipanti, il Socio invitante deve consegnare al personale addetto alla guardiana o alla portineria, prima della riunione, apposita lista, datata e sottoscritta, con i nominativi degli invitati. Il personale addetto è tenuto, al momento dell'ingresso degli invitati, a controllarne il nominativo.

- d) Durante la permanenza dell'invitato al Circolo, la presenza del Socio invitante è obbligatoria.
- e) Il Socio è responsabile del corretto comportamento dei propri invitati, come del pagamento dei servizi da essi richiesti e del contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per l'uso delle attrezzature sportive, della sala carte, della palestra e della piscina.
- f) Gli inviti per una stessa persona non devono mai assumere carattere di continuità. In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo di escludere o limitare eventuali inviti.
- g) Non è consentito invitare al Circolo i Soci nei confronti dei quali il Collegio dei Probiviri ha disposto il provvedimento di radiazione.

#### **ART. 22: RACCOLTA DI FIRME**

L'eventuale raccolta di firme fra Soci, a prescindere dall'oggetto della richiesta, deve avvenire con discrezione, senza recare intralcio al normale svolgimento della vita sociale, evitando di arrecare disturbo ai Soci in particolare durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

È fatto divieto di lasciare al personale i fogli per la raccolta delle firme, nonché coinvolgere gli stessi, in qualunque modo, nell'attività di sollecitazione dei Soci.

Le firme devono rendere possibile l'identificazione dei Soci – maggiori di età ed in regola con i pagamenti – che aderiscano all'iniziativa, essendo esclusa la possibilità di delega.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di controllare le firme e verificarne la provenienza, segnalando le eventuali irregolarità al Collegio dei Probiviri.

Quando si tratti di richiesta di convocazione di un'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, quest'ultima deve indicare l'ordine del giorno proposto. Il numero dei Soci promotori non può essere inferiore a 25 (venticinque) e questi ultimi hanno la facoltà di chiedere alla Segreteria, di darne comunicazione ai restanti Soci.

I Soci che vogliono aderire alla richiesta, nelle due settimane successive, debbono apporre personalmente la relativa sottoscrizione. Allo scadere del termine anzidetto la Segreteria, effettuato il riscontro ed il conteggio delle firme, nel termine ulteriore di 15 (quindici) giorni, ne comunica l'esito ai promotori ed al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti conseguenti.

#### **ART. 23: USO DELLE STRUTTURE E NORME DI COMPORTAMENTO**

Le modalità di uso delle strutture sportive come i campi da tennis, da paddle, da calcio e da calcetto, la palestra, la piscina ovvero le norme comportamentali che disciplinano la frequentazione del ristorante, della sala carte, l'uso del parcheggio e l'accesso dei minori, costituiscono oggetto della specifica disciplina prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento Interno precedentemente vigente, approvato dal Consiglio Direttivo in data 12 febbraio 2003 e successivamente modificato.

L'Assemblea, con la presente deliberazione, convalida e ratifica le disposizioni anzidette.

Il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare le eventuali ed ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, nell'esercizio dei propri poteri di gestione.

#### **ART. 24: OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Il presente Regolamento vincola tutti i Soci e gli aggregati giocatori.

#### **ART. 25: ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento di attuazione è immediatamente efficace, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 13, commi 5, 6, 7 ed 8 in materia di agevolazioni, la cui applicazione e relativi effetti economici hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2018.

I Soci che compiano 75 anni di età e raggiungano 35 anni di iscrizione al Circolo entro il 31 dicembre 2017 usufruiscono delle agevolazioni già precedentemente conseguite e consistenti nella riduzione del 50% delle sole quote associative.

### **ARTICOLI VIGENTI DEL REGOLAMENTO INTERNO PRECEDENTE**

#### ART. 10: USO DEI CAMPI DA TENNIS

L'uso dei campi da gioco è riservato ai Soci (esclusi i frequentatori), ai corsi tennistici, agli invitati dei Soci ed ai soci di altri circoli sportivi con i quali vigano accordi di reciprocità.

Per accedere ai campi di gioco è obbligatoria la divisa bianca. Anche le scarpe, le tute ed i maglioni sportivi devono essere di colore bianco con eventuali piccole bordure di altro colore.

Il Consiglio Direttivo può riservare l'uso di uno o più campi ai maestri del Circolo, allo svolgimento di manifestazioni sportive, agli allenamenti delle squadre del Circolo stesso ed ai corsi tennistici. Il Consiglio Direttivo disciplina, altresì, l'uso dei campi da parte dei Soci giocatori, fissandone anche l'orario.

Nel caso di affollamento dei campi è dovere dei Soci rispettare le seguenti norme:

- a) – i campi sono via via occupati secondo l'ordine delle prenotazioni che si effettuano presso l'incaricato del Circolo;
- b) – la durata di ogni turno di singolare è di 50 minuti, mentre quella degli incontri di doppio è di 80 minuti, salva l'ipotesi di particolare affollamento, in cui possono essere congruamente ridotti i tempi di durata secondo le disposizioni impartite agli addetti ai campi dal Consigliere incaricato;
- c) – se ai giocatori di un incontro di singolare si uniscono altri per la disputa di un doppio, il turno si considera come iniziato dai primi due giocatori e la durata del gioco è di 80 minuti complessivi;
- d) – il giocatore che abbia giocato un turno non può, anche se in compagnia di un giocatore che non abbia giocato, occupare un campo qualora ci siano altri giocatori in attesa di giocare per indisponibilità di campi; soltanto per la disputa del doppio può essere consentito che uno dei quattro giocatori abbia già effettuato un turno;
- e) – la prenotazione di un campo richiede la presenza fisica di almeno due giocatori, in tenuta tennistica, che non abbiano disputato alcun turno.

L'uso dei campi con illuminazione artificiale comporta il pagamento, da parte dei giocatori, di un contributo per il consumo di elettricità, nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 11: USO DELLA PISCINA

L'accesso al comprensorio della piscina, da parte dei Soci e dei loro invitati, è soggetto alle seguenti norme:

- a) – è vietato l'accesso alla piscina senza aver fatto prima la doccia; nel comprensorio della piscina si accede solo in costume da bagno o accappatoio e calzando preferibilmente sandali di gomma. Non è consentito accedere a piedi nudi; è peraltro ammesso indossare una maglietta e/o un copricostume;
- b) – nel comprensorio della piscina non sono consentiti giochi di carte né giochi con pallone né schiamazzi o comportamenti che possano recare disturbo ai presenti;
- c) – nel comprensorio della piscina è vietato consumare alimenti; è ammesso soltanto il consumo di bevande in contenitori di carta o di plastica;
- d) – ogni Socio non può, nella stessa giornata, invitare più di due persone, salvo che si tratti dei figli o del coniuge. È responsabile del comportamento dei propri invitati, che debbono essere sempre accompagnati dal Socio, **fatta eccezione per i figli ed il coniuge**, e debitamente registrati. Il Socio invitante è tenuto al pagamento del contributo determinato dal Consiglio Direttivo; dovrà pertanto sottoscrivere l'apposito modulo in dotazione ai bagnini ed il relativo importo verrà addebitato col pagamento delle quote sociali;
- e) – gli invitati possono usufruire dei servizi di bar tavola calda con esclusione, per quanto concerne la tavola calda, del sabato, della domenica e Festivi infrasettimanali; non è consentito usufruire del servizio tavola calda con indosso il solo costume da bagno, accappatoio o pareo;
- f) – salvo che per i coniugi ed i figli di Socio, non sono ammessi inviti per la stessa persona, per periodi superiori ad un giorno per settimana;
- g) – **i minori di età inferiore ai tre anni non possono accedere al comprensorio della piscina e quelli** di età inferiore ai dieci anni possono **accedervi** soltanto sino alle ore 13,00 e dopo le ore 15,30 e devono essere sempre accompagnati da un genitore;
- h) – il personale addetto alla piscina è tenuto a far rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni del presente articolo nonché tutte le altre norme igieniche e di uso relative al funzionamento della piscina stessa ed in particolare il divieto:
  - di usare olii e creme inquinanti (**si possono usare** solo creme idrosolubili);
  - di praticare nuoto in apnea;
- i) l'uso della piscina per corsi organizzati e/o manifestazioni verrà regolamentato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 12: USO DEI CAMPI DI CALCETTO E PALLAVOLO –PALLACANESTRO

- a) – I campi di calcetto e pallavolo/pallacanestro sono servizi sociali cui tutti i Soci hanno diritto di accedere. La pratica del calcetto e della pallavolo/pallacanestro è effettuata nel rispetto dei principi che disciplinano le restanti attività sportive che si svolgono presso il Circolo, con particolare riguardo alla possibilità di partecipazione da parte di tutti i Soci ed alla correttezza,

formale e sostanziale, del comportamento in campo. Deve essere tenuta una condotta civile ed aliena da intemperanze verbali, scorrettezze, comportamenti incivili e provocatori.

- b) – Salvo quanto previsto alla successiva lettera d), l'utilizzazione dei campi, dalle ore 13 alle 15, è riservata ai Soci: dalle ore 13 alle ore 14 può giocare il primo gruppo di giocatori per ciascun campo, cui può seguire, dalle ore 14 alle ore 15, il secondo gruppo.
- c) – In particolari circostanze – il cui apprezzamento è di competenza del Consigliere addetto – l'utilizzazione dei campi può essere riservata allo svolgimento di gare anche con altri Circoli, per allenamenti o per gruppi di Soci che ne abbiano fatto preventiva richiesta – con almeno tre giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo e/o il Consigliere addetto possono stabilire le ore e i giorni nei quali i campi sono riservati per particolari attività sociali.
- d) – L'uso dei campi di calcetto con illuminazione artificiale deve essere preventivamente segnalato al personale degli spogliatoi, che provvede all'indicazione dei nominativi in Segreteria per l'addebito del contributo per l'uso di energia elettrica, nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13: USO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E DELLA PALESTRA**

Tutti i Soci possono accedere alla palestra ed usufruire delle attrezzature sportive e relativi macchinari.

- a) – L'uso delle attrezzature sportive, non disciplinate da apposita norma del presente regolamento, non deve dar luogo, nella partecipazione dei Soci, a preclusioni di alcun genere.
- b) – Nel caso di presenze contemporanee superiori alla ricettività dell'impianto sportivo, devono essere effettuati turni, ovviamente rispettando l'ordine cronologico di presenza dei Soci.
- c) – Il Consigliere addetto può, in relazione ad impegni del Circolo per le singole attività sportive, riservare, in determinate ore ed in determinati giorni, l'uso delle attrezzature relative alle squadre chiamate a difendere i colori sociali.
- d) – L'invito a non soci ad utilizzare tali attrezzature, deve essere sempre richiesto al Consigliere addetto, indicando i nominativi delle persone invitate, che, comunque, non possono avere meno di dieci anni. Il biglietto di invito deve essere consegnato al personale degli spogliatoi.
- e) – All'interno della palestra è vietato:
  - l'ingresso ai minori di anni dieci: fatta eccezione per i bambini che partecipano a corsi organizzati purché accompagnati dall'istruttore;
  - fumare;
  - assumere atteggiamenti non adeguati al decoro e all'onorabilità del Circolo;
  - introdurre oggetti di vetro;
  - consumare alimenti;
  - portare fuori della palestra ogni tipo di attrezzatura, fatta eccezione per i manubri da Kg. 1 e per i tappetini per gli addominali, che devono essere rimessi al loro posto dopo l'uso;
  - usare lo stereo ad un volume che arrechi disturbo.
- f) – All'interno della palestra è obbligatorio:
  - l'uso di un'adeguata tenuta sportiva: magliette e pantaloncini o tuta da ginnastica; scarpe da ginnastica pulite e non utilizzate per altre attività (tennis, calcetto, corsa),
  - l'uso di asciugamano personale;
  - nell'uso di tutte le attrezzature, asciugare al termine dell'esercizio le parti bagnate da sudore ed utilizzare l'apposito spruzzatore igienico;
  - ricollocare pesi liberi, manubri e bilancieri al loro posto dopo l'utilizzo.
- g) – Eventuali danneggiamenti alle attrezzature della palestra, se determinati da incuria o trascuratezza del Socio, vengono addebitati a quest'ultimo.
- h) – L'utilizzo della palestra e delle sue attrezzature viene effettuato ad esclusivo rischio e pericolo dei Soci, con espresso esonero di ogni responsabilità da parte del Circolo.
- i) – Gli istruttori ginnici ed il personale, comunque addetto alla palestra, sono tenuti a segnalare al Consigliere addetto eventuali trasgressioni al presente regolamento.

#### **ART. 14: SPOGLIATOI**

- a) – L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai Soci, agli invitati e a coloro ai quali è consentito l'uso delle attrezzature sportive o della piscina.
- b) – Agli stipetti concessi in uso ai Soci per la custodia degli effetti personali devono essere osservate le buone norme di igiene, con espresso divieto di lasciarvi indumenti umidi, sudati o maleodoranti.
- c) – Le scarpe **per praticare sport** possono essere lasciate allo stipetto o sotto la panca di fronte allo stipetto, in apposite custodie. Le Borse "sportive" non possono essere lasciate all'interno dello spogliatoio.
- d) – I Soci Assenti perdono il diritto all'uso dello stipetto e devono liberarlo del contenuto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione del Consiglio Direttivo. In difetto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a provvedere alla liberazione dello stipetto dal suo contenuto, che verrà conservato a disposizione del Socio presso il Circolo, per un periodo non superiore ai tre mesi.



- e) – Non è consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati.
- f) – Negli spogliatoi, nei bagni e nei locali riservati alle docce è vietato fumare.
- g) – È fatto divieto di lavare qualsiasi indumento sotto le docce e nei **lavabi**.
- h) – È vietato camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi igienici.

#### ART. 15: SAUNA

- a) – L'uso della sauna, del bagno turco, **della vasca di reazione e della sala relax** è riservato esclusivamente ai Soci maggiorenni, secondo le modalità ed i suggerimenti disposti dal Consiglio Direttivo.
- b) – I Soci che intendono utilizzare la sauna od il bagno turco sono tenuti a depositare presso la Segreteria certificato medico che ne attesti l'idoneità **fisica**. Il certificato ha validità annuale, e deve essere quindi sostituito alla scadenza dei dodici mesi dal rilascio. L'utilizzo della sauna e del bagno turco viene effettuato, comunque, sotto la responsabilità del Socio ed a suo rischio e pericolo.
- c) – Prima di accedere alla sauna, al bagno turco o di utilizzare la vasca **di reazione** ad essa antistante è obbligatorio fare la doccia; è vietato utilizzare sapone e/o shampoo nelle docce antistanti la vasca di reazione.
- d) – Alla sauna o al bagno turco si accede senza indumenti di sorta e senza ciabatte (eccezion fatta eventualmente per gli slip). È vietato sedersi e/o sdraiarsi a diretto contatto delle panche **o sedili**.
- e) – Nella sauna o al bagno turco non è consentito fumare, introdurre giornali o riviste, radersi o prestare cure igieniche alla propria persona, utilizzare creme, profumi e bicarbonato di sodio.
- f) – Non è consentito utilizzare la sauna o il bagno turco e/o immergersi nella vasca **di reazione** a coloro i quali **presentino** sul corpo escoriazioni **ovvero** lesioni cutanee in fase produttiva ematica o sierosa.
- g) – È vietato l'uso del telefono cellulare nella sauna, nel bagno turco e nella sala relax.
- h) – **Nell'intera area destinata alla sauna ed al bagno turco e nella sala relax è consentito accedere unicamente calzando ciabatte di gomma.**

#### ART. 16: GIOCHI DI CARTE

- a) – I giochi di carte sono consentiti soltanto nei locali ad essi destinati e, in caso di espressa richiesta associata a riunioni conviviali e/o manifestazioni di beneficenza, nella sala ristorante, lato Monte Antenne. Nel caso in cui tali locali risultassero interamente occupati, può essere consentito, dal Consigliere addetto in via del tutto eccezionale, l'installazione provvisoria di alcuni tavoli in locali attigui.
- b) – L'accesso alla sala carte è riservato ai soli Soci con esclusione quindi anche dei familiari; salvo quanto previsto per gli invitati dal successivo art. 20.
- c) – Sono proibiti i giochi di azzardo, di qualsiasi specie, in conformità alle disposizioni di legge.
- d) – Le spese relative all'acquisto delle carte saranno sostenute dai singoli interessati al gioco nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo.
- e) – Nella prima sala utilizzata per il gioco delle carte, non è consentito fumare. In entrambe le sale, è vietato l'uso dei telefoni cellulari.

#### ART. 17: SALA BILIARDO E SALA TELEVISIONE

- a) – La sala biliardo e la limitrofa sala TV sono riservate esclusivamente ai Soci (non sono pertanto consentiti inviti) e la sala biliardo non può essere frequentata dai minori di 18 anni.
- b) – I Soci che nel corso della giornata abbiano già utilizzato il biliardo, devono lasciare la precedenza a chi non abbia ancora giocato.
- c) – Nelle ore di affollamento si può giocare una sola partita e l'uso dei tavoli non è consentito a meno di due persone per volta.
- d) – I Soci sono liberi di accordarsi tra loro per le formazioni di gioco; nessun Socio può imporre la propria partecipazione.
- e) – Nella sala biliardo e nella sala TV non è consentito consumare cibi, fumare, utilizzare telefoni cellulari.
- f) – È vietato appoggiare oggetti ovvero stare seduti sulle sponde dei biliardi.
- g) – Non è consentito tenere occupate poltrone della sala TV in assenza del Socio.
- h) – La scelta dei programmi televisivi, qualora sorgano contestazioni fra Soci, è riservata al Consigliere addetto.

#### ART. 18: RISTORANTE, BAR E TAVOLA CALDA

L'utilizzo dei servizi ristorante, bar e tavola calda è consentito ai Soci e loro inviati, con le seguenti limitazioni:

- a)** alle sale e terrazze ristorante non possono accedere bambini di età inferiore ai 6 anni;
- b)** alla sala ristorante "lato piscina" nelle ore serali, è consentito accedere, per le persone di sesso maschile di età superiore ai 16 anni, unicamente in giacca e cravatta; preferibilmente in tale sala, il venerdì ed il sabato sera, dovranno essere indirizzati i Soci i quali rechino con sé invitati;
- c)** il servizio tavola calda, nei giorni di sabato e Festivi, è riservato ai Soci, ai coniugi ed ai figli di Soci, con esclusione, quindi, di altri invitati; i bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere tenuti sotto continua e diretta sorveglianza da parte di un genitore e non debbono arrecare disturbo o disagio; eventuali altri invitati potranno utilizzare unicamente i servizi ristorante e bar;
- d)** non è consentito utilizzare il servizio tavola calda in costume da bagno, accappatoio ovvero in abbigliamento sportivo dopo aver praticato qualsivoglia sport; in abbigliamento sportivo, prima di praticare sport, è consentito utilizzare il servizio tavola calda unicamente

nella zona dedicata; in accappatoio, ovvero in abbigliamento sportivo, dopo aver praticato sport, è consentito unicamente l'utilizzo del servizio bar;

**e)** gli inviti al ristorante sono soggetti ad autorizzazione quando il numero di invitati sia superiore a 8 per ciascun tavolo ed il Socio invitante deve sempre sedere al tavolo con i propri invitati; qualora il numero degli invitati sia superiore a 30 è fatto obbligo al Socio invitante di riservare, in uso esclusivo, uno o più locali fra quelli destinati a riunioni conviviali, come da capo f) che segue, e la riunione deve svolgersi nei locali riservati;

**f)** i locali e la terrazza che di norma possono essere riservati in uso esclusivo per riunioni conviviali, previa autorizzazione, sono:

- il lunedì: le due sale ristorante, la terrazza prospiciente la piscina, la terrazza di copertura della casina sociale e, dopo le ore 20,00, la terrazza prospiciente i campi da tennis;
- il martedì, mercoledì, giovedì e, dopo le ore 20,00, la domenica: la sala ristorante "lato piscina", la terrazza prospiciente la piscina, la terrazza di copertura della casina sociale e, dopo le ore 20,00, la terrazza prospiciente i campi da tennis; in tali occasioni è consentito l'uso, non esclusivo, del salone bar per offrire aperitivi;

**g)** l'autorizzazione per l'uso esclusivo dei locali e delle terrazze di cui al capo f) che precede deve essere richiesta per scritto in Segreteria, compilando, a cura del Socio, l'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo; la concessione dell'utilizzo dei locali è rimessa all'insindacabile giudizio del Consigliere addetto ai servizi di ristorazione ed il Socio è tenuto al pagamento di un contributo nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo;

**h)** salve specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo:

- possono essere concesse autorizzazioni per riunioni conviviali che riguardino unicamente Soci, coniugi e/o figli di Soci nonché per riunioni conviviali che abbiano fini benefici, umanitari o culturali;
- non possono essere concesse autorizzazioni per riunioni conviviali relative a battesimi, prime comunioni, cresime nonché a manifestazioni di propaganda elettorale;

**i)** il pagamento del contributo di cui al capo g) che precede non è dovuto in occasione di riunioni conviviali che, assoggettate comunque all'autorizzazione di cui al medesimo capo g), abbiano ad oggetto manifestazioni relative a qualsivoglia attività sportiva o ricreativa svoltasi o in svolgimento all'interno del Circolo, cui abbiano partecipato o partecipino prevalentemente Soci;

**l)** è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare l'uso esclusivo gratuito dei locali e delle terrazze di cui al capo f) che precede per manifestazioni umanitarie o benefiche ovvero per manifestazioni sportive organizzate e/o patrocinate dalla FIT e dal CONI;

**m)** è facoltà del Consiglio Direttivo autorizzare l'uso esclusivo, da parte di Soci o di terzi, dei locali e delle terrazze di cui al capo f) che precede per manifestazioni promozionali aventi natura commerciale;

**n)** non è consentito fumare nelle sale ristorante e tavola calda; in tutti i locali e le terrazze di cui al capo f) che precede non è consentito l'uso del telefono cellulare, se non per la risposta con sistema d'uso "silenzioso".

#### **ART. 19: ORARI**

Il Consiglio Direttivo determina, a seconda della stagione, l'orario di apertura e di chiusura del Circolo e delle relative attrezzature sportive, nonché del ristorante, del bar, della piscina e di tutti gli impianti interni ed esterni.

#### **ART. 21: DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI**

È vietato introdurre al Circolo animali di qualsiasi specie.

#### **ART. 22: PARCHEGGIO AUTOVEICOLI**

L'accesso e la sosta al parcheggio è riservato esclusivamente ai Soci con i propri veicoli; fatte salve particolari autorizzazioni rilasciate da un componente del Consiglio Direttivo.

È consentito l'ingresso anche ai veicoli degli invitati e dei familiari soltanto dopo il tramonto, al termine dell'attività sportiva.

Le autovetture e i motocicli devono essere ordinatamente parcheggiati negli appositi spazi ad essi riservati. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o il furto delle vetture o degli oggetti ivi lasciati. È vietato protrarre il parcheggio dei mezzi di locomozione oltre l'orario di chiusura serale del Circolo, salvo casi di forza maggiore. In ogni caso, qualora la sosta si protragga per più giorni, indipendentemente dalla sua causa, può essere disposta la rimozione del mezzo di locomozione ed il deposito in parcheggio pubblico o privato a carico del Socio possessore.

L'accesso ed il parcheggio delle auto/motocicli nel vialetto confinante con i campi da tennis e prospiciente la casina sociale verrà di volta in volta regolamentato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23: RESPONSABILITA'**

Il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni o lesioni personali occorsi ai Soci e/o loro invitati a seguito di incidenti o infortuni che avvengano all'interno del Circolo, nell'uso dei suoi impianti e delle sue attrezzature ovvero nello svolgimento di attività sportive, anche per conto del Circolo stesso.

Non assume, inoltre, alcuna responsabilità per danneggiamenti o furti, di valori, oggetti personali ed altri beni di soci o loro invitati, che vengano introdotti o lasciati nel Circolo ovvero che siano custoditi negli stipetti o nelle apposite cassette o in cassaforte o affidati al personale.

Il socio è personalmente responsabile dei danni alle attrezzature, agli arredi ed agli oggetti del Circolo o di altri soci, che siano causati da lui stesso o dai propri invitati.

#### **ART. 24: RECLAMI E SUGGERIMENTI**

Per suggerimenti o reclami è a disposizione dei Soci, presso la Segreteria, una apposita cassetta.

#### **ART. 25: ACCESSO E PERMANENZA AL CIRCOLO DEI BAMBINI**

È consentito l'accesso e la permanenza dei bambini al Circolo, fatte salve le limitazioni di cui al presente regolamento e quelle che, per particolari esigenze, dovessero essere disposte dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento dei bambini in genere, deve essere comunque tale da non arrecare disturbo o disagio ai Soci. I genitori sono tenuti ad accompagnare e sorvegliare i bambini durante la loro permanenza al Circolo e sono responsabili anche di eventuali danni che questi dovessero arrecare a persone o cose.

In particolare:

- 1) **Accesso al Circolo.** I bambini, **sino ai sei anni**, devono essere permanentemente accompagnati e sorvegliati dai genitori. L'utilizzo di carrozzine e/o passeggini, è consentito solo nel prato limitrofo al parcheggio e per accedere alla zona S.A.T. ed ai campi di calcetto, utilizzando il percorso di cui al paragrafo 8).
- 2) **Area parcheggio.** I bambini, **sino ai sei anni**, devono essere tenuti per mano nell'area destinata al parcheggio delle auto e motocicli.
- 3) **Prato.** Non è consentito:
  - effettuare il gioco del pallone nel prato antistante e confinante con i campi da tennis;
  - praticare giochi che possano arrecare danni al manto erboso ed alle piante;
  - arrecare disturbo a chi pratica attività sportiva nei campi da tennis adiacenti.
- 4) **Casina sociale.** Non è consentito l'accesso al piano superiore della casina sociale, ai bambini **di età inferiore ai sei anni**, anche se accompagnati. I bambini **sino ai dieci anni** devono essere accompagnati dai genitori.
- 5) **Palestra.** Non è consentito l'accesso ai bambini **sino ai dieci anni**, fatta eccezione per i bambini che frequentano i corsi purché accompagnati dall'istruttore.
- 6) **Piscina.** Non è consentito l'accesso ai bambini **sino ai tre anni**. I bambini **di età inferiore ai dieci anni** possono, di norma, restare in piscina sino alle ore 13,00 e rientrare dopo le ore 15,30.
- 7) **Spogliatoi.** È consentito l'uso degli spogliatoi ai bambini che frequentano la piscina o che seguono corsi organizzati purché, **se inferiori ai sei anni**, accompagnati da genitori o da istruttori.
- 8) **Percorso scuole S.A.T. e calcetto.** Per recarsi alla scuola S.A.T. ed ai campi di calcetto, i bambini e gli allievi, anche se accompagnati, devono utilizzare i percorsi segnalati, senza passare nei vialetti adiacenti ai campi da tennis.
- 9) **Campi da tennis.** Non è consentito transitare e sostare nei vialetti limitrofi ai campi da tennis ai bambini **di età inferiore ai sei anni**, anche se accompagnati dai genitori, eccezion fatta per i bambini che frequentano i corsi organizzati.